



STABILIMENTO DI TARANTO

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DG Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale -
ISPRA
Viale Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
Arpa Puglia
Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Arpa Puglia
Dipartimento Provinciale di Taranto
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Spett.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto
via Marche
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

Taranto, 12-06-17
Ns.Rif: Dir. 226/17

Oggetto: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A di Taranto – DVA –DEC-2011-450 del 4/08/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 15033 del 27/03/2017 – Deposito temporaneo RK in area 12.

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
via Appia SS km 648 – 74123 Taranto – tel. +39 099 4811 – fax +39 099 4812271 – telex 860049



Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 – 20151 Milano – tel. +39 02 300351 – fax +39 02 30035536
Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. – codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158



PROTEZIONE AMBIENTALE

Nella diffida in oggetto, conseguente alle attività di esecuzione della visita ispettiva ordinaria effettuata in data 19, 20 e 21 dicembre 2016, si contesta la violazione delle seguenti prescrizioni:

1. *"assenza di indicazioni della classe di pericolo sulla cartellonistica presso il deposito 36 A contenente rifiuti pericolosi CER 150202* (assorbenti, stracci, indumenti con sostanze pericolose, stato fisico solido non polverulento) e presso il deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507* (acque oleose liquido classe di pericolo HP14) e CER 130205* (olio esausto, stato fisico liquido), in violazione §9.6.2 del PIC (settimo punto di pag.944 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 ove si prescrive che "ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti le norme tecniche per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;*
2. *"mancanza di un sistema di copertura della vasca presso il deposito 12 A, adibita allo stoccaggio, in caso di emergenza o di manutenzione dell'impianto di filtropressa, dei fanghi da disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione TNA 1 e TNA 2 e dal treno lamiere TLA, in violazione al §9.6.2 del PIC (secondo punto di pag.945 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 ove si prescrive che "le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;*
3. *"mancata copertura ed assenza di un sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche presso il deposito temporaneo 36E (RJ) adibito al deposito delle terre e rocce da scavo CER 170504 (solido non polverulento) in violazione al § 9.6.2 del PIC (primo punto di pag.945 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 ove si prescrive che "i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici".*

e si impone al Gestore di dare riscontro entro 15 giorni e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari di trasmettere evidenza delle attività riportate di seguito.

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
via Appia 55 km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4811 - fax +39 099 481227 - telex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035534
Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro impresa Milano: 11435690158



ILVA
L'INTEGRITÀ È IL NOSTRO VALORE

- a) *"adeguamento della cartellonistica esposta presso il deposito 36A contenente rifiuti pericolosi CER 150202* (assorbenti, stracci, indumenti con sostanze pericolose, stato fisico solido non polverulento) e presso il deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507* (acque oleose liquido classe di pericolo HP14) e CER 130205* (olio esausto, stato fisico liquido) con l'inserimento della classe di pericolo pertinente;*
- b) *copertura anche tramite sistema mobile, presso il deposito 12A, della vasca adibita allo stoccaggio, in caso di emergenza o di manutenzione dell'impianto di filtropressa, dei fanghi da disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione TNA 1 e TNA 2 e dal treno lamiera TLA;*
- c) *copertura, anche tramite sistemi mobili, presso il deposito 36E (RJ) adibito al deposito delle terre e rocce da scavo CER 170504 (solido non polverulento)".*

A tale riguardo è necessario effettuare le seguenti precisazioni.

Le violazioni contestate sono riferite ad attività di adeguamento dei depositi temporanei, previste al § 9.6.2 "Deposito temporaneo" del Parere Istruttorio Conclusivo del decreto AIA DVA- DEC – 2011-450.

Con il decreto di riesame dell'AIA DVA- DEC- 2012-547 del 26/10/2016, il MATTM ha decretato che *"con successivi provvedimenti si procederà a disciplinare :le discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi.... "*.

Il D.P.C.M. 14 marzo 2014 "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89" ha stabilito (art. 2 comma 1) che:

"Il riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012, di cui al procedimento ID 90/295 per la parte inerente a discariche interne e gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, nonché i procedimenti ID 90/457 (gestione dei rifiuti - garanzie finanziarie) e ID 90/333/469 (riutilizzo materiali nei processi termici) sono da ritenersi conclusi con il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub commissario. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche, nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. saranno quindi individuate conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Pertanto gli elementi di cui ai seguenti punti della proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, dovranno essere esaminati nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla norma sopra citata:

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
via Appia 55 km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4811 - fax +39 099 4812271 - telex 840049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536
Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158



ILVA S.p.A.

le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del decreto di AIA del 4/8/2011: P123, P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143, P172, P197, P201, P203, P204, P205, P206, P207 (con riferimento alla codificazione del documento di aggiornamento periodico (DAP) redatto da ILVA S.p.A.)"

L'art. 4. del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 4 marzo 2015, n. 20, Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al comma 2, prevede che :

Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89" .

Nella nota a firma del Sub-Commissario ILVA prot.4/U/11-12-14, nell'allegato parte I.a. : AIA 2011 sono riprese le prescrizioni relative ai depositi temporanei e, in particolare, è stabilito che *"il gestore, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni P128, P133, P 134, P 135, P 136, P 137 P 140, P 141, P 143 e P 172 sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento" .*

In questo contesto le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti in questione sono state riesaminate nell'ambito dell'istruttoria propedeutica all'emanazione della predetta nota sub-commissariale, cui ha poi fatto seguito l'emanazione del d.l. 1/2015 che, all'art. 4, ha approvato espressamente (legificato) le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti rivenienti dall'attività siderurgica in oggetto, inquadrando così, a pieno titolo, tali attività nel novero delle misure connesse agli interventi di ripristino ambientale di cui allo stesso d.l. 1/2015 e delle connesse disposizioni legislative. In relazione ai termini per la realizzazione degli interventi in questione, non può che farsi riferimento all'art. 2 comma 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge n.20 del 4 marzo 2015, come modificato dall'art. 1 comma 7 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 1/02/2016 e dal comma 8.1 bis del suddetto decreto legge, introdotto dall' art. 6, comma 10-bis, lett. c), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , che prevedono quanto di seguito riportato:



REGOLAMENTO (UE) 2015/1000

"Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo.

Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato".

" Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data"

L'art.1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, L. 1° agosto 2016, n.151, ha chiarito che "Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati".

La diffida formulata fa quindi riferimento ad un presunto mancato adempimento riferito a dicembre 2016, a prescrizioni i cui termini di attuazione non sono ancora scaduti, in quanto la normativa li ha fissati al 30 settembre 2017.

Nella richiamata nota del Sub-Commissario ILVA prot.4/U/11-12-14, è infatti esplicitamente indicato che i tempi di adeguamento per il rispetto delle prescrizioni sui depositi temporanei si applicano sia per i depositi



ILVA S.p.A. - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento, che non possono che essere quelli già esistenti, eserciti e che devono essere adeguati.

Non è presente per contro alcun riferimento alla circostanza che i depositi temporanei in esercizio siano soggetti ad una non meglio definita "prescrizione di esercizio ordinario", che, nell'interpretazione fornita da ISPRA e ARPA, corrisponderebbe ad affermare, che ben prima della scadenza dei termini previsti per l'adeguamento alle prescrizioni, il mancato adeguamento alle prescrizioni comporterebbe una violazione degli obblighi di legge.

In relazione all'obbligo di copertura dei rifiuti del deposito temporaneo 36E, si evidenzia peraltro che lo stesso Parere Istruttorio Conclusivo AIA, nella parte richiamata da ISPRA e ARPA Puglia (par. 9.6.2), prevede che "i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici". La norma non prevede quindi un obbligo automatico di copertura per ogni tipologia di deposito, ma collega lo stesso alle necessità derivanti dalla tipologia del rifiuto presente; ed è evidente, ad esempio, come un rifiuto non pericoloso non polverulento non debba essere obbligatoriamente coperto.

Anche nella revisione del PMC fra le informazioni da fornire in tabella 118 sulle caratteristiche dei depositi temporanei vi è anche quella di indicare la eventuale presenza (dotazione) di coperture presenti (fisse o mobili), che non viene quindi esplicitamente prescritta come obbligatoria.

Su questi presupposti, si chiede pertanto alla spett.le autorità ministeriale in indirizzo di ritirare la diffida del 29 marzo 2017, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per l'emanazione di tale atto. Allo stesso tempo si segnala che la scrivente ha comunque provveduto, nelle more dell'auspicato esercizio del potere di autotutela di codesta spett.le amministrazione, a presentare ricorso avverso la predetta diffida dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Lecce, del quale si allega copia.

Da ultimo, e senza che ciò possa in alcun modo costituire acquiescenza alla diffida qui in esame, si precisa che nell'ambito delle attività in corso di adeguamento dei depositi temporanei e al fine di preservare ulteriormente l'ambiente, la scrivente ha programmato/eseguito le seguenti attività:

a) la cartellonistica esposta presso il deposito 36 A è stata aggiornata in quanto da nuove analisi il rifiuto risulta essere non pericoloso con CER 15 02 03. Presso il deposito 36B è stata aggiunta sulla cartellonistica



ILVA S.p.A.

affissa all'esterno del deposito la classe di pericolo HP14 per le acque oleose (CER 13 05 07*) e l'olio (CER 13 02 05*)

b) per il deposito temporaneo 12 A è stata emessa la RDA di progettazione, fornitura e montaggio della copertura (RDA 16047/17)

c) il deposito temporaneo 36E (RJ) è attualmente chiuso, in quanto sono in corso le opere edili di ampliamento dello stesso (ordine n° 6120/17). In relazione alla mancata copertura delle terre e rocce, si ricorda che in data 12/12/2016, in occasione di un sopralluogo ARPA (Verbale ARPA 14_Q_ST_16), fu comunicato che era già stato emesso, in data 22/11/2016, l'ordine 23709/2016 per l'acquisto dei teli. Attualmente i cumuli di terre e rocce da scavo CER 17 05 04 sono coperti con sistemi mobili (teloni).

Distinti saluti

ILVA S.p.A.
In Amministrazione Straordinaria
Stabilimento di Taranto
Il Direttore
Ing. Antonio Bufalini

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

LECCE

Ricorso

per **Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria**, con sede legale in 20151 Milano, viale Certosa 239, C.F. e P.I. 11435690158, in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti *pro tempore* Avv. Corrado Carrubba (C.F. CRR CRD 61L01 H501F) e Prof. Enrico Laghi (C.F. LGH NRC 69B23H 501Z), a ciò abilitati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, recante “*Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.p.a. Ilva, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni*”, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marcello Clarich (C.F. CLRMCL57L21B885P, marcello.clarich@pec.it, fax 06 4549 4229); ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43, come per procura in calce al presente ricorso

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona legale rappresentante p.t.;

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante p.t.

ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t.;

ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t.;

per la declaratoria di nullità e per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni

Ambientali, prot. 7589 del 29 marzo 2017, trasmesso alla ricorrente via PEC in pari data, recante “ID 90/333: ALA stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del d. lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell’ISPRA prot. 15033 del 27 marzo 2017 – Deposito temporaneo RK in area 12”;

- della nota dell’ISPRA prot. 15033 del 27 marzo 2017, recante “Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell’art. 29-decies del d. lgs. 152/06 e s.m.i. in data 19, 20 e 21 dicembre 2016. Accertamento violazioni e proposta di diffida”, allegato alla diffida MATTM del 29 marzo 2017;
- dei verbali di esecuzione della visita ispettiva ordinaria del 19, 20 e 21 dicembre 2016 (trasmessi a ILVA con nota prot. 75169 del 30 dicembre 2016);
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.

1. Quadro autorizzativo di riferimento dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto e Statte.

Il provvedimento impugnato ha diffidato ILVA a provvedere entro quindici giorni all’esecuzione di una serie di misure di adeguamento ambientale dei depositi temporanei dei rifiuti all’interno dello stabilimento di Taranto, prescindendo dalla diversa scansione temporale prevista dalla legge per l’attuazione delle attività in questione.

Ai fini di un corretto inquadramento dell’odierna fattispecie, mette conto premettere che la soc. ILVA s.p.a. in a.s. è titolare della “*Autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA s.p.a. ubicato nei comuni di Taranto e Statte*” (decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 agosto 2011), in forza della quale la medesima ricorrente svolge la propria attività di produzione e trasformazione

della ghisa e dell'acciaio.

In punto di obblighi e prescrizioni ambientali lo stabilimento siderurgico tarantino è stato successivamente gravato dagli obblighi di attuazione del piano ambientale di cui al d.p.c.m. 14 marzo 2014 e al d.l. 1/2015 (che ha approvato, legificando, la proposta di provvedimento presentata dal sub-commissario Ilva in materia di modalità di gestione del ciclo dei rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento di Taranto).

Per l'attuazione di tali obblighi è attualmente prevista la data di ultimazione del 30 settembre 2017. Infatti, alla previsione *ex art. 2, comma 5, del d.l. 1/2015 come modificata dall'art. 1, comma 4, lett. a) d.l. 98/2016* (*“Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017”*) ha fatto seguito l'art. 1, comma 8.1-bis del d.l. 191/2015 (come inserito dall'art. 6, comma 10-bis, lett. c) del d.l. 244/2016), per il quale *“Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data”*.

Peraltro, all'esito delle modifiche legislative successivamente intervenute, lo stesso termine per un verso è stato altresì riconosciuto applicabile non solo all'esecuzione del piano ambientale, ma *“altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque*

denominati” (art. 1, comma 4, D.L. 9 giugno 2016, n. 98).

Allo stato, lo stabilimento ILVA di Taranto si trova pertanto in un periodo transitorio di attuazione delle articolate misure prescritte nel predetto piano ambientale (e, come si vedrà appresso nella parte in diritto, di esenzione dal potere ministeriale di diffida qui nondimeno attivato).

2. Le verifiche ispettive eseguite da ISPRA e ARPA Puglia nelle giornate del 19, 20 e 21 dicembre 2016.

Nel corso della quarta visita ispettiva trimestrale per l’anno 2016 (che ha avuto luogo nelle giornate del 19, 20 e 21 dicembre 2016), gli enti verificatori ISPRA e ARPA hanno, tra l’altro, eseguito un sopralluogo del deposito temporaneo RK in area 12, il quale è adibito a deposito temporaneo dei rifiuti, e in tale occasione hanno riscontrato alcune presunte criticità in merito alla chiara identificazione della classe di pericolo e alla opportunità di dotare i depositi di coperture fisse e mobili contro gli agenti atmosferici (par. 9.6.2 del Parere Istruttorio Conclusivo AIA, pag. 944).

A questo proposito, ISPRA e ARPA hanno in particolare ritenuto *“che le prescrizioni di esercizio ordinario, quali la funzionalità e l’esercizio delle aree di deposito, debba essere considerata una prescrizione di esercizio ordinario e in quanto tale un prerequisito per l’attuazione del piano ambientale”* (così, espressamente, la nota ISPRA del 27 marzo 2017); e hanno reso noto di aver per questo sollecitato un chiarimento ministeriale sul punto, in assenza del quale (il Ministero risulta essere rimasto inerte a fronte della predetta richiesta interpretativa) i due enti hanno proceduto all’accertamento della violazione delle seguenti prescrizioni AIA:

- assenza di indicazione della classe di pericolo sulla cartellonistica presso il deposito 36A contenente rifiuti pericolosi CER 150202 e presso il deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507, in violazione della prescrizione AIA che impone ciascuna area di stoccaggio con tabelle indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute e per

l'ambiente, oltre ai codici CER e allo stato fisico e alla pericolosità dei rifiuti stoccati (par. 9.6.2 PIC):

- mancanza di un sistema di copertura della vasca presso il deposito 12A, adibita allo stoccaggio (in caso di emergenza o manutenzione dell'impianto filtropressa) dei fanghi da disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione TNA1 e TNA2 e dal treno lamiera TLA;

- mancata copertura e assenza di un sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche presso il deposito temporaneo 36E(RJ) adibito al deposito delle terre e rocce da scavo CER 170504, sempre in violazione del par. 9.6.2 del PIC.

Su questi presupposti, ISPRA e ARPA hanno proposto al Ministero di diffidare la ricorrente a provvedere entro quindici giorni (o comunque nei tempi tecnici strettamente necessari) all'adeguamento della cartellonistica presso il deposito 36A, alla copertura anche tramite sistema mobile presso il deposito 12A, della vasca adibita allo stoccaggio dei fanghi, e alla copertura anche tramite sistemi mobili del deposito temporaneo 36E(RJ).

Di ciò l'ISPRA ha altresì trasmesso informativa alla Procura della Repubblica di Taranto, "in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell'articolo 29-quattordicesimo" del d. lgs. 152/06.

3. La diffida ministeriale del 29 marzo 2017.

Senza dare in alcun modo conto delle ragioni della propria condivisione della nota ISPRA ricevuta il 27 marzo u.s. (e dunque appiattendosi acriticamente sul contenuto della medesima), il Ministero resistente ha diffidato ILVA a eseguire quanto richiesto da ISPRA, con la tempistica ivi indicata, e a "*comunicare tempestivamente le misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota*".

4. L'immediata incidenza lesiva dei provvedimenti impugnati.

La diffida ministeriale gravata, in uno con le presupposte note di ISPRA e ARPA Puglia, incide sin da ora in modo lesivo sulla posizione

giuridica soggettiva della parte ricorrente, cui viene prescritta - con valenza novativa rispetto a quanto prescritto nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano la complessa fase di ripristino ambientale nell'ILVA di Taranto - l'esecuzione di precisi obblighi di comportamento.

In altri termini, l'odierno atto di diffida non ha valenza meramente preparatoria o inibitoria, ma produce effetti costitutivi di un obbligo non previsto dalla legge, che ILVA ha pertanto interesse a contestare immediatamente nella competente sede giurisdizionale amministrativa.

Tanto, senza trascurare gli ulteriori elementi di lesività esterna ricavabili dalla preannunciata attivazione di prossime procedure sanzionatorie, alle quali ILVA ha interesse a opporre sin da adesso le proprie deduzioni difensive.

I provvedimenti impugnati incidono lesivamente sulla posizione giuridica soggettiva di ILVA, che ha interesse a domandare la declaratoria di nullità e l'annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Sull'erronea individuazione delle disposizioni giuridiche applicabili e del termine di esecuzione delle misure di tutela ambientale nel deposito temporaneo RK in area 12: nullità per carenza di attribuzione e/o incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del d.l. 207/2012, 1 e ss. del d.l. 61/2013, 2 e ss. del d.l. 1/2015, 1 e ss. del d.l. 191/2015, 6 del d.l. 244/2016, 8-bis, 29-octies, 29-nonies, 29-decies e 177 e ss. del d. lgs. 152/06, degli artt. 3 e ss. della l. 241/90, del d.p.c.m. 14 marzo 2014, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 agosto 2011 s.m.i. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto di istruttoria,

sviamento.

I.1 I provvedimenti impugnati sono anzitutto viziati dall'applicazione di una disciplina normativa espressamente derogata dalla legge.

A questo riguardo, vale ricordare che il d.l. n. 61/2013 (come convertito con modificazioni nella l. 89/2013), nel prevedere il commissariamento dell'ILVA s.p.a., ha stabilito che *“Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo”* (art. 1, comma 1-ter).

A sua volta l'art. 1, comma 9, del d.l. 61/2013 appena richiamato fa riferimento alla predisposizione del *“piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”* e al *“piano industriale”* (previsti dall'art. 1, commi 5 e 6 dello stesso d.l. n. 61/2013) e all'osservanza delle prescrizioni ivi previste.

Il piano ambientale in questione è stato poi varato con d.p.c.m. 14 marzo 2014 (il quale contiene tutte le prescrizioni ambientali per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale, *“stabilendo, in aderenza ai sopravvenuti interventi legislativi, un regime dell'assetto dei variegati interessi in gioco, sicchè, le prescrizioni originarie sono state sostituite dall'approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza di emergenza, presentato da Ilva, e del piano di caratterizzazione integrativo”* cfr. Cons. Stato, sez. VI, Sent. 41/2016 e, in senso conforme, lo stesso ecc.mo TAR adito nella sent. sez. I, 455/2017).

L'art. 2, comma 3-ter, del d.l. n. 61/2013, con specifico riferimento a ILVA, stabilisce poi che cosa debba intendersi per *“osservanza del piano di cui all'art. 1, comma 5”*, ai fini del beneficio dell'applicazione dell'esenzione sopra menzionata, prescrivendo l'80% al 31 luglio 2015 (obbligo incontestabilmente eseguito da ILVA) e un termine finale originariamente fissato al 3 agosto 2016 e da ultimo differito sino al 30 settembre 2017 (art. 6, d.l. 244/2016).

Questo contesto normativo si è protratto anche con il successivo d.l. n.

1/2015 (recante “*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*” e convertito con modificazioni nella l. 20/2015). L'art. 2 di quest'ultimo decreto oltre a confermare (comma 8) l'applicabilità della disciplina recata nel precedente d.l. n. 61/2013, precisa soprattutto (comma 9) che i riferimenti al “commissariamento” contenuti nell'art. 1 del d.l. n. 61/2013 (e quindi anche la disposizione del comma 1-ter che, come si è visto sopra, stabilisce la deroga all'art. 29-decies, comma 9, del Codice dell'ambiente) si devono intendere come riferimenti alla stessa procedura di amministrazione straordinaria avviata con il d.m. 21.1.15.

Ne discende che lo strumento procedimentale della diffida *ex art. 29-decies* del d. lgs. 152/06, espressamente derogato dalla legge, non può essere legittimamente attivato –pena lo stesso difetto di attribuzione qui denunciato– a carico di impresa che stia dando regolare esecuzione (circostanza incontestabile, né mai contestata *ex adversis*), nei termini prescritti dalla legge, al piano delle misure di carattere ambientale e sanitario prefigurato nella disciplina legislativa rilevante; piano ambientale che peraltro, secondo la richiamata disciplina normativa, costituisce anche un momento di rimodulazione dei termini di quella medesima autorizzazione integrata ambientale interessata dall'esercizio dell'odierno potere di diffida (v. *infra*, par. I.3, ove ulteriori elementi di irragionevolezza e illegittimità, sotto questo profilo, del provvedimento impugnato).

I.2 Oltre che dalla inapplicabilità del potere di diffida nelle more dell'esecuzione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il provvedimento impugnato è viziato dall'erronea ricognizione del termine di esecuzione delle misure in questione.

Le parti resistenti (e il Ministero in difetto di alcuna istruttoria e motivazione) assumono infatti un presunto mancato adempimento, alla data del 21 dicembre 2016, a prescrizioni i cui termini di attuazione non sono

ancora scaduti, in quanto come si è detto la legge li ha chiaramente fissati al 30 settembre 2017.

A questo riguardo, vale anzitutto osservare che nella nota del Sub-Commissario ILVA prot.4/U/11-12-14 approvata dall'art. 4, comma 2, d.l. 1/2015 e recante le modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto, si prevede espressamente che i tempi di adeguamento per il rispetto delle prescrizioni sui depositi temporanei si applichino sia per i depositi di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento, che per definizione non possono che essere individuati con i depositi già esistenti e in corso di esercizio.

A questo riguardo, è opportuno premettere con il decreto di riesame dell'AIA DVA- DEC- 2012-547 del 26/10/2012, il MATTM ha decretato che *“con successivi provvedimenti di procederà al disciplinare :le discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi.... ”*. In seguito, il D.P.C.M. 14 marzo ha stabilito (art. 2 comma 1) che *“Il riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012, di cui al procedimento ID 90/295 per la parte inerente a discariche interne e gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, nonché i procedimenti ID 90/457 (gestione dei rifiuti - garanzie finanziarie) e ID 90/333/469 (riutilizzo materiali nei processi termici) sono da ritenersi conclusi con il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub commissario. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche, nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. saranno quindi individuate conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125”*.

In questo contesto lo stesso d.p.c.m. ha stabilito che le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti ex decreto AIA dovessero essere esaminate nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del predetto decreto ministeriale. A ciò ha fatto poi seguito l'emanazione del d.l. 1/2015 che, all'art. 4, ha approvato espressamente le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti rivenienti dall'attività siderurgica dell'ILVA di Taranto, inquadrando così, a pieno titolo,

tali attività nel novero delle misure connesse agli interventi di ripristino ambientale di cui allo stesso d.l. 1/2015 e delle connesse disposizioni legislative.

Per tale ragione si rivela del tutto erronea e frutto di travisamento fattuale e giuridico la nota ISPRA del 27 marzo 2017, fatta propria dal Ministero resistente, ove ha ritenuto che *“le prescrizioni di esercizio ordinario, quali la funzionalità e l’esercizio delle aree di deposito, debba essere considerata una prescrizione di esercizio ordinario e in quanto tale un prerequisito per l’attuazione del piano ambientale”*.

A parte il carattere tautologico e dunque l’illogicità intrinseca di un simile ragionamento, il provvedimento impugnato introduce una distinzione tra prescrizioni di esercizio ordinario e –verosimilmente- di esercizio straordinario, in relazione all’attuazione del piano ambientale, che non trova alcun riscontro nella legge.

Per contro, le prescrizioni in questione rientrano come detto nell’ambito delle attività di adeguamento dei depositi temporanei previste dall’art. 4 del d.l. 1/2015 (nella sopra ricordata sede di approvazione delle modalità di gestione del ciclo dei rifiuti ILVA) fra le misure di adeguamento necessarie.

A tale adempimento risulta dunque pacificamente applicabile la disciplina recata all’art. 1, comma 4, d.l. 98/2016, per il quale il termine di attuazione delle misure prescritte nel piano ambientale *ex d.p.c.m. 14.3.2014 “si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch’esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati”*; disposizione di cui in questa sede si deduce pertanto la palese violazione.

I.3 Le deduzioni sopra svolte trovano conferma nella sentenza di codesto ecc.mo Tribunale, Sez. I, n. 198/2016, passata in giudicato e resa in relazione ad altra diffida ministeriale nella quale era stata contestata l'omessa tempestiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e regimazione delle acque meteoriche nell'impianto di deferrizzazione scorie, inibendo per l'effetto l'utilizzo di tale impianto.

In proposito, l'ecc.mo Tribunale ha avuto modo di rilevare come la misura in questione, pur correlandosi pacificamente all'esercizio ordinario della gestione delle scorie in attesa di deferrizzazione, rientrasse pacificamente tra le prescrizioni di ripristino ambientale soggette al termine di esecuzione previsto per il d.p.c.m. 14.3.2014 nel suo complesso; e dunque ha accolto la censura di ILVA circa la omessa ponderazione della scansione temporale prevista dalla legge quanto all'attuazione delle misure in questione: scansione temporale, ad avviso dell'ecc.mo Collegio, in linea con i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013 e pienamente giustificata e ragionevole, tenuto conto *“della limitatezza temporale, della qualificazione strategica dell'impianto produttivo in questione, e del rilevante numero di lavoratori occupati”*.

Nella medesima pronuncia l'ecc.mo Tribunale ha altresì ascritto al piano ambientale (sulla scorta dell'orientamento seguito dal Tar Lazio nella sent. 10180/2015 confermata in appello dalla sent. Cons. Stato, Sez. IV, 4724/2016) valenza ben più ampia della mera rimodulazione dei tempi di attuazione dell'AIA, e all'AIA stessa -sulla scorta della predetta sentenza Corte cost. 85/2013- carattere di *“provvedimento dinamico”*, in funzione delle evoluzioni normative e tecnologiche.

Simile carattere preclude, di fatto, la prospettata contrapposizione tra esercizio ordinario (AIA) ed esercizio straordinario (piano ambientale) cui il provvedimento impugnato appare riferirsi, laddove i due provvedimenti compongono un unico assetto di regolazione degli interessi, cui anche per effetto del riferimento recato all'art. 1, comma 4, del d.l. 98/2016 a *“ogni altro*

adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A.” deve applicarsi, nel contesto normativo attuale, il termine finale di esecuzione del 30 settembre 2017.

In questi termini l'illegittimità del provvedimento impugnato appare ancor più macroscopica, laddove nel censurare la scansione temporale degli adempimenti ambientali qui in rilievo finisce per mettere in discussione alcuni obiettivi di fondo fissati dalle leggi che nel corso degli ultimi anni hanno affrontato la vicenda ILVA e dallo stesso d. lgs. 152/06.

II. Sulla insussistenza degli obblighi di tutela ambientale indicati nella diffida impugnata: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del d.l. 207/2012, 1 e ss. del d.l. 61/2013, 2 e ss. del d.l. 1/2015, 1 e ss. del d.l. 191/2015, 6 del d.l. 244/2016, 8-bis, 29-octies, 29-nonies, 29-decies e 177 e ss. del d. lgs. 152/06, degli artt. 3 e ss. della l. 241/90, del d.p.c.m. 14 marzo 2014, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 agosto 2011 s.m.i. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento.

A prescindere dagli assorbenti rilievi sopra formulati in ordine alle disposizioni giuridiche applicabili e alla scansione temporale ivi prevista, vale poi osservare come il Parere Istruttorio Conclusivo AIA, nella parte richiamata nello stesso provvedimento impugnato (par. 9.6.2) prevede che “*i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici*”.

All'evidenza, tale disposizione non prevede dunque un obbligo di copertura per ogni tipologia di deposito, ma lo riconduce eventualmente alle necessità derivanti dalla tipologia del rifiuto presente. Su questo piano, ad

esempio, un rifiuto non pericoloso non polverulento, come quello contenuto nel deposito 36E oggetto dell'odierna diffida non deve essere affatto coperto obbligatoriamente.

Peraltro, come noto ad ARPA Puglia (verbale di sopralluogo del 12 dicembre 2016, le cui risultanze sono però ignorate nei provvedimenti impugnati), il deposito temporaneo 36E (RJ) è attualmente chiuso, in quanto sono in corso le opere edili di ampliamento dello stesso, e attualmente i cumuli di terre e rocce da scavo CER 17 05 04 sono coperti con sistemi mobili (teloni). Peraltro, in occasione dello stesso sopralluogo la ricorrente aveva già reso noto di aver emesso l'ordine di acquisto dei teli di copertura.

Inoltre, anche il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni dello stabilimento ILVA (come modificato da ultimo all'esito della conferenza di servizi del 20 giugno 2016, cui ha fatto seguito l'emanazione del decreto ministeriale di recepimento n. 194 del 13 luglio 2016) menziona fra le informazioni da fornire sulle caratteristiche dei depositi temporanei (tabella 118) l'indicazione della eventuale presenza (dotazione) di coperture presenti (fisse o mobile), che neppure in tale sede viene pertanto esplicitamente prescritta come obbligatoria.

Su simili presupposti, il provvedimento impugnato è viziato non solo da travisamento, ma anche da omessa istruttoria e motivazione, considerato che né il Ministero né gli enti proponenti risultano aver svolto alcuna indagine o valutazione sulla effettiva sussistenza di un obbligo di copertura, nei termini in seguito illegittimamente statuiti nella diffida.

P.Q.M.

L'ILVA s.p.a. in a.s., rappresentata e difesa come in epigrafe del presente ricorso, chiede che l'ecc.mo Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Lecce, in accoglimento del presente ricorso e previa reiezione di ogni contraria istanza, domanda o eccezione, dichiari la nullità o comunque annulli

i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Il presente ricorso è soggetto a contribuzione unificata nella misura di €
650,00.

Roma, 7 aprile 2017

Prof. Avv. Marcello Clarich



PROCURA


I sottoscritti dott. Piero Gnudi (C.F. GND PRI 38E17 A944M), avv. Corrado Carrubba (C.F. CRR CRD 61L01 H501F) e prof. Enrico Laghi (C.F. LGH NRC 69B23 H501Z), nella qualità di Commissari straordinari e legali rappresentanti *pro tempore* di Ilva S.p.A., in amministrazione straordinaria, con sede legale in 20151 Milano, viale Certosa 239, C.F. e P.I. 11435690158, in virtù dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, delegano il prof. avv. Marcello Clarich a rappresentare e a difendere la società nel presente giudizio dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, conferendogli tutti i poteri di legge, compresi quelli di sottoscrivere gli atti e proporre tutte le domande connesse al presente atto (anche in relazione alle fasi cautelari ed esecutive) e farsi sostituire.

Dichiarano di eleggere domicilio, presso lo studio dell'avv. Pietro Quinto in 73100 - Lecce, via Garibaldi 43. Autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003.


Roma, 7 aprile 2017

dott. Piero Gnudi

avv. Corrado Carrubba 

prof. Enrico Laghi 

Per autentica



prof. avv. Marcello Clarich 

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero **2694** del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di **Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria**, con sede legale in 20151 Milano, viale Certosa 239, C.F. e P.I. 11435690158, in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti p.t., avv. Corrado Carrubba (C.F. CRR CRD 61L01 H501F) e prof. Enrico Laghi (C.F. LGH NRC 69B23H 501Z), a ciò abilitati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, come da delega in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., domiciliato come per legge presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce**, in **73100 Lecce, Via Francesco Rubichi n. 39**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76759304084-7**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich



7696

N. Raccomandata

76759304084-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wats1e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

MINISTERO DELL'INTERIORE e della TUTELA del TERRITORIO e del PAES. IN CASI DEL MINISTERO e LEG. APP. PT. PUBBLICITÀ come per legge presso l'Amministrazione Distrettuale dello Stato di Lecce

VIA / PIAZZA VIA FRANCESCO RUBICLI

C.A.P. 73100

COMUNE LECCE

N° CIV. 39
PROV. LE

MITTENTE

MITTENTE Illva SpA W A.S.

VIA / PIAZZA

PROF. AVV. MARCELLO CLARICH

C.A.P.

COMUNE Lecce, 32 - 00198 Roma

N° CIV.
PROV.

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
 Contrassegnare la
casella interessata

tel. 0645494442 - 0645494240 Fax 0645494220
 A.R.

Fraz. 55288

Sez. 03

Operaz. 44

Causale: AG

12/04/2017 10:08

Peso gr.: 62

Tariffa €

7.95

Affr. € 7.95

Serv.Aggr.: AR

Cod.Bo AR:

767485515272

(accettazione manuale)


TASSE

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero **2695** del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di **Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria**, con sede legale in 20151 Milano, viale Certosa 239, C.F. e P.I. 11435690158, in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti p.t., avv. Corrado Carrubba (C.F. CRR CRD 61L01 H501F) e prof. Enrico Laghi (C.F. LGH NRC 69B23H 501Z), a ciò abilitati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, come da delega in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, a:

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come per legge presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, in 73100 Lecce, Via Francesco Rubichi n. 39**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r n. **76759305830-2** spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich



2295

N. Raccomandata

76759305830-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w4819) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

ISPPA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROFESSIONE E LA RICERCA ACCIDENTALE IN PAIS. DEL LEG. NAZZ. P. I., DIREZIONE CENTRALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DESTINATARIO	DESTINATARIO	<i>VIA FRANCESCO RUBICOLI</i>		<i>39</i>
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	<i>73100</i>	<i>LECCE</i>		<i>LE</i>
	C.A.P.	COMUNE		PROV.

MITTENTE	MITTENTE	<i>Ilva SPA IN A.S.</i>		
		<i>PROF. AVV. MARCELLO CLARICH</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Viale Liegi, 32 - 00198 Roma</i>		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	<i>Tel. 0645494442 - 0645494240 Fax 0645494229</i>	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	



Fraz. 55288 Sez. 03 Operaz. 45
 Causale: AG 12/04/2017 10:11
 Peso gr.: 61 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. B.A.R.: 767485514362 TASSE
 (accettazione manuale)

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero **2696** del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di **Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria**, con sede legale in 20151 Milano, viale Certosa 239, C.F. e P.I. 11435690158, in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti p.t., avv. Corrado Carrubba (C.F. CRR CRD 61L01 H501F) e prof. Enrico Laghi (C.F. LGH NRC 69B23H 501Z), a ciò abilitati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, come da delega in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, a:

ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede dell'ente, in **70126 Bari (BA), Corso Trieste n. 27**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76759305831-3**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich



2696

N. Raccomandata

76759305831-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 6151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

ARPA Puglia - Agenzia Nazionale per la Protezione e la promozione dell'Ambiente, in pos. del C.C. n. 100/00

destinatario

DESTINATARIO *ARPA Puglia - Agenzia Nazionale per la Protezione e la promozione dell'Ambiente, in pos. del C.C. n. 100/00*

VIA / PIAZZA *Corso Trieste* N° CIV. *27*

C.A.P. *70126* COMUNE *BARI* PROV. *BA*

MITTENTE *Ilva SpA in A.S.*

MITTENTE *PROF. AVV. MARCELLO CLARICH*

VIA / PIAZZA *Viale Liegi, 32 - 00198 Roma* N° CIV. *111*

C.A.P. *Tel. 0645494442 - 0645494240 Fax 0645494229* PROV. *RM*

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI

Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 55288 Sez. 03 Operaz. 46

Causale: AG 12/04/2017 10:12

Peso gr.: 62 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Serv. Agg.: AR

Cod. Affr. 767485514351 TASSE

(accettazione manuale)

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero **2697** del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di **Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria**, con sede legale in 20151 Milano, viale Certosa 239, C.F. e P.I. 11435690158, in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti p.t., avv. Corrado Carrubba (C.F. CRR CRD 61L01 H501F) e prof. Enrico Laghi (C.F. LGH NRC 69B23H 501Z), a ciò abilitati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, come da delega in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, a:

ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede del dipartimento, in **74123 Taranto (TA)**, c/o **Ospedale Testa, Contrada Rondinella**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76759305832-4**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich ,



7697

N. Raccomandata

76759305832-4

7696



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 040151) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

Adm. P. Italia - Agenzia Nazionale per la Protezione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento di Taranto in viale Liegi, 32 - 00198 Roma - Tel. 06454944229 - Fax 0645494229

DESTINATARIO
DESTINATARIO *Dr. Opedale Testa, Cantina Rondella*
VIA / PIAZZA
74123 TAMARCO
C.A.P. COMUNE N° CIV. TA PROV.

MITTENTE
MITTENTE *IUD SPA in A.S.*
PROF. AVV. MARCELLO CLARICH
VIA / PIAZZA Viale Liegi, 32 - 00198 Roma N° CIV.
Tel. 0645494442 - 0645494240 Fax 0645494229 PROV.
C.A.P. COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 55288 Sez. 03 Operaz. 47
Causale: AG 12/04/2017 10:14
Peso gr.: 61 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. BAR: 767485514340 TASSE
(accettazione manuale)